



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Al Ministero della Salute
DG Prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it
DG Dispositivi medici e del servizio
farmaceutico
dgfdm@postacert.sanita.it

e p.c. agli Assessorati alla Sanità delle Regioni,
della Provincia Autonoma di Trento e della
Provincia Autonoma di Bolzano

Abruzzo
dpf@pec.regione.abruzzo.it

Basilicata
sanita@cert.regione.basilicata.it

Bolzano
welfare@pec.prov.bz.it

Calabria
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Campania
dg.500400@pec.regione.campania.it

Emilia Romagna
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

Friuli Venezia Giulia
salute@certregione.fvg.it

Lazio
salute@regione.lazio.legalmail.it

Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it

Lombardia
welfare@pec.regione.lombardia.it

Marche

ID Utente: 10226
ID Documento: DVA-D4-AI-10226_2018-0023
Data stesura: 02/08/2018

✓ Resp. Sez.: Giardina S.
Ufficio: DVA-D4-AI
Data: 02/08/2018

✓ Resp. Div.: Lupi S.
Ufficio: DVA-D4
Data: 02/08/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

regione.marche.sanita@emarche.it

Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Piemonte

sanita@cert.regione.piemonte.it

Puglia

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Sardegna

san.assessore@pec.regione.sardegna.it

Sicilia

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Trento

ass.salute@pec.provincia.tn.it

Umbria

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Valle D' Aosta

sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

Veneto

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

All'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

- Dipartimento valutazione, controlli e sostenibilità ambientale

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- Centro nazionale per il Ciclo dei Rifiuti
cn-rif@isprambiente.it

All'Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore

csc-direzione@iss.mailcert.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

DG Politica industriale, competitività e piccole

e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

DG per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
dgrin@pec.minambiente.it
S E D E

Alla Presidenza dell'Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (ANDI)
presidenza@andinazionale.it

Alla Presidenza dell'Associazione Italiana
Odontoiatri (AIO)
fausto.fiorile@aio.it

Alla Presidenza dell'Associazione Dentisti
Italiani (ADI)
roberto.gatto@cc.univaq.it

Alla Presidenza del Coordinamento
Intersocietario delle Società Scientifiche di
Area Odontoiatrica (CIC)
gianfrancocarnevale.cic@gmail.com

Alla Società Italiana Di Odontoiatria
Conservatrice (SIDOC)
segreteria.sidoc@sidoc.it

OGGETTO: INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMALGAMA DENTALE
PREVISTE DALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852 SUL
MERCURIO.

Com'è noto, il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio prevede, all'articolo 10, misure per la gestione sostenibile dell'amalgama dentale in ortodonzia.

In base al comma 1 di tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.

Inoltre, in base al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. Tali operatori garantiscono che:

a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a).

I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.

Infine, in base al comma 6, i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.

A questo riguardo si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.

Si prega codesto Ministero e gli Enti e le Associazioni di categoria in indirizzo che leggono in conoscenza di dare la massima diffusione possibile di questa informativa.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)